



CITTA' DI RENDE

(PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 10 DEL 11/02/2025 adottata con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica Regolamento Generale delle entrate comunali

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** presso la sede del Comune di Rende, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 28/06/2023 - ai sensi dell'art. 143, comma 12, del D.lgs. 267/2000, nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
1.	Santi Giuffrè	Presidente	Si
2.	Rosa Correale	Commissario	Si
3.	Michele Albertini	Commissario	Si

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Ciriaco Di Talia** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presiede la seduta Dott. Santi Giuffrè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto l'art. 107 e l'art. 48 del D. lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 09/01/2025 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – 2025- 2027 (art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000)”;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 09/01/2025 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027 (art. 151 D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 18 del 28.01.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n.267/2000;

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

CONSIDERATO che occorre apportare alcune modifiche al suddetto regolamento generale delle entrate e, in particolare, all'articolo 18 che disciplina la dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento per consentire di superare alcune criticità, soprattutto con riguardo alle fasce della popolazione più deboli e alle attività economiche che non hanno rilevanti debiti tributari da pagare, a seguito di attività di verifica del concessionario e del servizio tributi dell'ente;

RITENUTO di intervenire attraverso una modifica del menzionato articolo 18 del regolamento generale delle entrate che preveda una diversa soglia minima per la richiesta di rilascio di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della dilazione concessa e una diversa articolazione del numero delle rate concesse a seconda degli importi accertati;

RITENUTO, altresì, che deve ulteriormente precisato anche la tipologia e le caratteristiche della polizza bancaria o assicurativa richiesta a garanzia del credito tributario dilazionato, in modo da garantire l'ente in caso di mancato pagamento delle rate del credito tributario dilazionato;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'ente, verbale n. 125 del 03/02/2025 acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/02/2025 n. 7960 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**PROPONE CHE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DELIBERI**

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare la seguente modifica all'articolo 18 del regolamento generale delle entrate nel testo che di seguito si riporta:

Articolo 18

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. In caso di temporanea ed oggettiva difficoltà del debitore, debitamente dimostrata, è possibile procedere alla rateazione degli avvisi di pagamento bonari fino a 12 rate mensili consecutivi, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale, secondo il seguente prospetto:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 500,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
da € 500,00	Dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari e produzione della certificazione ISEE	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa (es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate Riscossione)

4. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 5.000,00 €	5	24
Da 5.001,00 a 10.000,00 €	24	48
Da 10.001,00 a 20.000,00 €	49	60
Da 20.001,00	61	72

5. Per importi superiori a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. La polizza fidejussoria / bancaria deve prevedere la clausola di escussione a "prima richiesta" e deve essere priva della clausola di preventiva escussione del contraente/debitore.

6. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
 7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
 9. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione delle azioni esecutive già avviate.
 10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
 11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
 12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.lgs. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
- 3) Di allegare con la lettera A il testo integrale del regolamento, contenente la modifica al suddetto articolo 18 rubricato "Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento";
 - 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio INFANTINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: Modifica Regolamento Generale delle entrate comunali

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli art. 49, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

ESPRIME

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica **Favorevole**

Rende, lì 12/02/2025

Il Dirigente del Settore

f.to Dott. Antonio Infantino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Settore 8 - Bilancio, Finanze, Fiscalità Locale e Patrimonio

Oggetto: Modifica Regolamento Generale delle entrate comunali

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli art. 49, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000

ESPRIME

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità Contabile **Favorevole**

Rende, lì 12/02/2025

Il Dirigente del Settore

f.to Dott. Antonio Infantino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare la seguente modifica all'articolo 18 del regolamento generale delle entrate nel testo che di seguito si riporta:

Articolo 18

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. In caso di temporanea ed oggettiva difficoltà del debitore, debitamente dimostrata, è possibile procedere alla rateazione degli avvisi di pagamento bonari fino a 12 rate mensili consecutivi, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro.
3. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale, secondo il seguente prospetto:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 500,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
da € 500,00	Dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari e produzione della certificazione ISEE	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa (es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate Riscossione)

4. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

	rate mensili minimo	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €		4
Da 501,00 a 5.000,00 €	5	24
Da 5.001,00 a 10.000,00 €	24	48
Da 10.001,00 a 20.000,00 €	49	60
Da 20.001,00	61	72

5. Per importi superiori a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. La polizza fidejussoria / bancaria deve prevedere la clausola di escussione a "prima richiesta" e deve essere priva della clausola di preventiva escussione del contraente/debitore.

6. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
 7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
 9. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione delle azioni esecutive già avviate.
 10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
 11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
 12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.lgs. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
- 3) Di allegare con la lettera A il testo integrale del regolamento, contenente la modifica al suddetto articolo 18 rubricato "Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento";
 - 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta,
con voti unanimi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ciriaco DI TALIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Santi GIUFFRÈ

Dott.ssa Rosa CORREALE

Dott. Michele ALBERTINI

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

f.to Il Presidente
Dott. Santi Giuffrè

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

f.to Il Segretario Generale
Dott. Ciriaco Di Talia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ Dopo il decimo giorno della pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rende, lì 11/02/2025

f.to Il Segretario Generale
Dott. Ciriaco Di Talia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Dichiazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-Bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Città di Rende.